

Rep. 11774/08

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE V CIVILE

In persona del Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Unico, dott. Damiano Spera, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al **R.G. n. 33418/2004**, promossa da

MULLAN STEPHEN

con l'avv. Sostene Invernizzi

- attore -

contro

RUSSO MATTEO

- convenuto contumace -

e

FONDIARIA S.A.I. S.P.A.

con l'avv. Mario Montalbetti

- convenuta -

All'udienza di precisazione delle conclusioni in data 5.11.2008, le parti concludevano come da verbale di causa.

- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -

Con atto ritualmente notificato, Mullan Stephen conveniva in giudizio Russo Matteo e la Fondiaria S.A.I. s.p.a., per sentirli condannare, in solido, al risarcimento del danno subito per effetto dell'incidente verificatosi il 20.4.2002, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Instauratosi il contraddittorio, non si costituiva il convenuto Russo Matteo, di cui veniva dichiarata la contumacia.

Si costituiva, invece, la Fondiaria S.A.I. s.p.a., che concludeva per il rigetto delle domande; in subordine, previo accertamento della concorrente responsabilità dell'attore, tenuto conto dell'acconto già versato per € 17.000,00, concludeva affinché il Tribunale respingesse ogni ulteriore pretesa e condannasse l'attore a restituire il maggiore importo già corrisposto.

Il G.I. ammetteva parzialmente le prove dedotte dalle parti.

Il G.I. disponeva consulenza tecnica d'ufficio sulle lesioni patite dall'attore. Quindi nell'udienza del 5.11.2008, le parti precisavano le conclusioni come da verbale. Il G.I. ordinava la discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. Nella successiva udienza del 11.12.2008, il giudice dava lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

- MOTIVI DELLA DECISIONE -

Ritiene questo giudice che debba dichiararsi l'esclusiva responsabilità di Russo Matteo nella produzione dell'incidente stradale verificatosi il 20.4.2002 a Milano.

Infatti, dal rapporto redatto dalla Polizia Municipale di Milano e dagli atti e documenti di causa, dall'espletata istruttoria, con particolare riguardo alla deposizione resa dal teste Gilbert David James (trasportato sul veicolo dell'attore), risulta provato:

- che il 20.4.2002 l'attore, verso le ore 2,40, alla guida della propria auto Ford Fiesta, percorreva, a moderata velocità e tenendo la mano destra, la Via Valtorta in Milano, con direzione Viale Monza;
- che, giunto all'intersezione con la Via D'Ancona, con semaforo lampeggiante, l'attore rallentò ancora la marcia prima di impegnare l'incrocio;
- che dalla sua sinistra giungeva l'auto Subaru, condotta ed in proprietà di Matteo Russo, che impegnava l'incrocio ad elevata velocità;
- che l'auto dell'attore veniva quindi urtata nella fiancata anteriore sinistra, terminando la corsa sul marciapiede posto a destra, rispetto alla sua direzione di marcia.

Inoltre il convenuto Russo Matteo non si è presentato in udienza per rendere l'interrogatorio deferitogli, e, alla luce di quanto esposto, possono ritenersi come ammessi, ex art. 232 c.p.c., i fatti dedotti nell'interrogatorio.

Pertanto, deve dichiarare l'esclusiva responsabilità di Russo Matteo nella produzione dell'incidente stradale in esame, per non aver tenuto una velocità prudente in prossimità di incrocio, in ora notturna e con semaforo lampeggiante, tanto più che lo stesso Russo aveva dichiarato ai Vigili che aveva in quel momento la sua visuale parzialmente ostruita dalla presenza sulla carreggiata di un furgone; inoltre il Russo aveva omesso di dare la precedenza al veicolo dell'attore, che proveniva da destra, in incrocio con semaforo lampeggiante.

Circa il quantum, il C.T.U. ha accertato che l'attore, per effetto dell'incidente: ha subito un danno biologico pari al 8% della propria integrità psicofisica, per trauma cranico commotivo, distorsione del rachide cervicale e frattura somatica amielica; che non è invece provato il nesso di causalità tra la lesione LCA del ginocchio sin. e l'incidente di cui è causa; che l'invalidità è stata totale per giorni 10, parziale al 75% per giorni 80, parziale al 50% per giorni 60 e parziale al 25% per giorni 30; che l'incapacità lavorativa è stata pari a 120 giorni; che sono documentate spese mediche per € 479,05 e spese medico-legali per € 482,00.

Ritiene il Tribunale che l'attore abbia certamente subito il danno biologico e cioè quello derivante da illecito lesivo dell'integrità psicofisica della persona, che, quale evento interno al fatto lesivo della salute, deve necessariamente esistere in presenza delle accertate lesioni, e che prescinde dal danno correlato alla capacità di produzione del reddito. Ai fini del risarcimento, il danno biologico deve essere considerato "in relazione all'integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni ed i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita; non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana" (così la Corte Costituzionale nella sentenza n. 356/1991; v. altresì la sentenza della Corte Costituzionale n. 184/1986).

Inoltre, recentemente la Cassazione a Sez. unite (sentenza n. 26972/2008) ha tra l'altro ritenuto che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. E' compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione. Il giudice anziché procedere alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico (procedimento che determina una duplicazione di danno), deve procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche o psichiche patite dal soggetto lcsò, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.

Ebbene, tenuto conto delle accertate invalidità, dell'età (anni 31), dell'attività lavorativa di tenore presso il Teatro alla Scala di Milano e della circostanza che faceva parte anche dell'Associazione del Coro Filarmonico della Scala di Milano con conseguenti maggiori disagi e sofferenze durante la sua attività lavorativa, tenuto altresì delle condizioni di vita dell'attore, delle allegazioni di parte e delle risultanze probatorie, dei criteri tabellari finora normalmente adottati da questo Tribunale per la liquidazione del danno biologico e morale, stimasi equo liquidare, per il complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da lesione al diritto alla salute, la somma già rivalutata di Euro 17.000,00, per i postumi permanenti e di € 9.000,00, per i postumi temporanei.

Rivalutati ad oggi, secondo gli indici I.S.T.A.T. costo vita, le spese mediche per € 479,05 e le spese medico-legali per € 482,00, sostenute dall'attore ed accertate dal C.T.U., le stesse sono pari a € 1.105,00.

Per quanto riguarda il lamentato danno da diminuita capacità di produrre reddito, il C.T.U. ha escluso questo danno in conseguenza dell'invalidità permanente. Il C.T.U. lo ha invece riconosciuto in conseguenza della invalidità temporanea e lo ha quantificato in giorni 120.

Ritiene il Tribunale che, tenuto conto delle dichiarazioni dei redditi prodotte per l'anno 2002 e per gli anni precedenti, tenuto conto delle osservazioni del C.T.U. e della natura dei postumi e del tipo di lavorativa, dei documenti prodotti, stimasi equo liquidare, per questa voce di danno la somma già rivalutata di € 4.000,00.

Per il danno al veicolo, tenuto conto del modesto valore ante sinistro dello stesso, che è stato rottamato dopo l'incidente, dei documentati esborsi sostenuti dall'attore e del tempo necessario per reperire un nuovo veicolo, stimasi equo liquidare la somma già rivalutata di € 2.700,00.

Non risultano provati ulteriori titoli di danno.

Pertanto il danno subito dall'attore va liquidato in complessive € 33.805,00 (somma rivalutata ad oggi).

Da tale ultimo importo deve essere detratta la somma di Euro 17.000,00, versata in acconto dalla convenuta compagnia assicuratrice in data 23.4.2003.

Quest'ultimo importo deve essere imputato prima al capitale e poi agli interessi, dopo aver reso omogenei, alla stessa data, i valori del danno e del versamento con l'utilizzo dei menzionati indici I.S.T.A.T. costo vita.

In tema di risarcimento del danno, infatti, i versamenti effettuati in favore del danneggiato non possono essere imputati secondo i criteri di cui all'art. 1194 c.c., ovvero prima agli interessi e poi al capitale, poiché tale norma presuppone la liquidità e l'esigibilità del credito al momento del pagamento, ovvero l'esistenza di un debito di valuta, che, nella fattispecie concreta, è insussistente fino alla liquidazione del danno (CASS. 1.7.1994, n. 6228).

Rivalutato l'acconto dalla data del versamento ad oggi, secondo i predetti indici I.S.T.A.T. costo vita, lo stesso è pari ad (arrotondati) Euro 19.040,00; va quindi effettuata la detrazione dell'acconto così rivalutato dal danno liquidato secondo valori attuali e risulta quindi che sono ancora dovuti € 14.765,00.

Sugli importi predetti devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto.

Gli interessi compensativi - secondo il più recente indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dal momento della produzione dell'evento dannoso sino a quello del versamento dell'acconto e, poi, da tale data fino alla presente decisione; per ciascuno di questi periodi, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato sul danno rivalutato.

Tale tasso di interesse è ottenuto "ponderando" l'interesse legale sulla somma sopra liquidata, che - "devalutata" alla data del fatto illecito, in base agli indici I.S.T.A.T. costo vita - si incrementa mese per mese, mediante gli stessi indici di rivalutazione, sino alla data dell'acconto e poi, detratto quest'ultimo, fino alla data della presente sentenza.

Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma di € 14.765,00.

Pertanto, alla luce degli esposti criteri, i convenuti, in solido, devono essere condannati al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di € 14.765,00, oltre:

- interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato del 3%, sulla somma di € 33.805,00 dal 20.4.2002 al 23.4.2003;

- interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato del 3%, sulla somma di € 14.765,00 dal 23.4.2003 ad oggi;

- interessi, al tasso legale, su quest'ultimo importo, da oggi al saldo effettivo.

Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste a carico dei convenuti in solido.

Consegue alla soccombenza la condanna dei convenuti, in solido, a rifondere all'attore le spese processuali (ivi comprese quelle di C.T.P.), liquidate come da dispositivo.

La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.


P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:

- dichiara l'esclusiva responsabilità del convenuto Russo Matteo, nella produzione dell'incidente stradale verificatosi il 20.4.2002;
- condanna i convenuti, in solido, al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 14.765,00, oltre interessi come specificati in motivazione;
- rigetta le altre domande ed istanze proposte dalle parti;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico dei convenuti, in solido;
- condanna i convenuti, in solido, a rifondere all'attore le spese processuali, che liquida in € 964,08 per esborsi ed anticipazioni e spese di C.T.P., € 2.366,00 per diritti, € 4.000,00 per onorario di avvocato, € 795,75 per spese generali, oltre C.P.A. ed I.V.A.;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
- la presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte di questo giudice ed è immediatamente depositata in cancelleria.

Milano, 11.12.2008

Il Giudice Istruttore
in funzione di Giudice Unico
dr. Damiano SPERA



TRIBUNALE DI MILANO
PUBBLICATO OGGI



IL CANCELLIERE



